

Associazione "Mangiagalli Life ONLUS"

Statuto

Principi generali e soci

Art. 1 Costituzione e norme fondamentali

E' costituita in Milano l'Associazione: "ASSOCIAZIONE MANGIAGALLI LIFE – ONLUS" in forma abbreviata "AmLife-ONLUS" di seguito anche Associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto, nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi Associativi adottate in conformità di dette norme.

L'associazione è ente non commerciale e senza fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. E' fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazione /i con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Milano presso il Dipartimento per la salute della Donna, del Bambino e del Neonato (DBN) della Fondazione IRCCS Policlinico Mangiagalli Regina Elena. Essa, fermo restando il carattere unitario, potrà costituire sedi distaccate.

Art. 3 Scopi

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha lo scopo di sostenere, agevolare e promuovere i reparti afferenti al DBN della Fondazione IRCCS Policlinico Mangiagalli Regina Elena e altre iniziative analoghe deliberate dal Consiglio. L'obiettivo principale e' la tutela della salute della donna, del bambino e del neonato. "AmLife – ONLUS" potrà sostenere iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale, di ricerca clinica, di didattica e formazione, promuovendo le conoscenze scientifiche e umane relative al concepimento, alla nascita e alla salute riproduttiva

e post-riproduttiva della donna.

L'associazione potrà intraprendere iniziative di sostegno materno - infantile nei paesi in via di sviluppo.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 4 Associati

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri, nonché enti pubblici e privati.

Tutti i soci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e moralità. Il consiglio direttivo terrà conto, in sede di valutazione delle domande di ammissione, della personalità degli associandi, come manifestatasi nella vita professionale e all'interno della collettività, privilegiando l'ammissione di quei soggetti che si siano distinti nei diversi campi della cultura, della scienza e dell'impresa.

Sono soci le persone od Enti che verranno ammessi dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente determinata dal Consiglio.

Art. 5 Soci

I soci si dividono in quattro categorie:

Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci sostenitori coloro i quali, al fine di sostenere l'attività dell'Associazione, versino una quota annuale di iscrizione non inferiore ad ***Euro 50,00 (cinquanta/00)***

Sono soci ordinari coloro i quali aderiscono all'associazione, condividendone gli scopi e siano alla stessa ammessi dal Consiglio Direttivo. Gli associati ordinari sono tenuti, a pena di decadenza dalla qualità di socio, al versamento di una quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che con la propria attività professionale o comunque la propria esperienza di vita abbiano contribuito ad elevare e valorizzare attività di ricerca e di didattica.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esentati dalla corresponsione della quota associativa.

L'ammissione degli associati richiede, per tutte le categorie, l'adesione e l'accettazione del presente Statuto e dei regolamenti dell'associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile.

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.

Tutti gli associati sono tenuti a tenere una condotta coerente con l'alto valore morale connesso agli scopi dell'associazione.

E' altresì dovere di tutti gli associati:

versare all'associazione la quota annuale di iscrizione;

partecipare alla vita associativa.

I soci fondatori conservano lo status di socio per tutta la durata dell'associazione, salvo che esercitino il diritto recesso o vengano esclusi.

L'iscrizione degli associati sostenitori ed ordinari ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. Gli associati, mediante il versamento della quota annuale entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, possono rinnovare la propria iscrizione senza interruzione del rapporto.

Art. 6 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per morosità o indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa; la morosità viene dichiarata dal Consiglio; l'indegnità viene sancita dall'Assemblea dei soci. E' escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso

Art. 7 Amici dell'Associazione

Sono Amici dell'Associazione coloro che effettueranno versamenti contributivi non rientranti tra quelli previsti per i soci ordinari e che non chiedano l'iscrizione a socio.

Il Consiglio potrà riconoscere la qualifica di Amico a persone che si siano distinte per meriti nei confronti dell'Associazione

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Comitato Scientifico;
- d) la Presidenza
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale nei limiti previsti dall'articolo 10 , sesto comma, del Decreto Legislativo n. 460/1997

Art. 9 Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri.

Il Consiglio ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- perseguire gli obiettivi indicati dall'assemblea;
- indicare le linee di indirizzo programmatico;
- gestire e diffondere l'immagine e la comunicazione associativa;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- determinare l'ammontare della quota associativa;
- provvedere in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- incaricare esperti e consulenti la cui attività sia ritenuta necessaria per il funzionamento e l'attività dell'associazione.

E' membro di diritto il Presidente del Comitato Scientifico di cui all'articolo 12 (dodici).

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, uno o due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere. Può altresì nominare un Presidente Onorario, scelto tra le personalità del mondo della cultura che hanno dedicato particolare attenzione agli scopi dell'Associazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne

sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' richiesta la presenza e la maggioranza dei due terzi dei componenti per le determinazioni concernenti le modifiche statutarie, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'associazione.

Art. 10 Presidente

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente o il più anziano dei Vice Presidenti, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, esercitano i poteri che il Consiglio delega loro in via generale o di volta in volta con facoltà di nominare procuratori; nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 11 Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art. 12 Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre a sette membri scelti tra personaggi di provato valore nel campo dello studio della salute materno-perinatale e della prima infanzia.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato Scientifico.

Compito del Comitato Scientifico è coadiuvare il Consiglio nella definizione della strategia dell'Associazione e degli impieghi dei fondi disponibili.

Art. 13 Nomine

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico vengono eletti, salvo i membri di diritto, dalla assemblea dei soci e durano in carica tre anni. I membri di diritto decadono dalla carica nel caso vengano meno le condizioni necessarie per la loro partecipazione.

In caso di dimissioni di un proprio membro, il Consiglio e il Comitato Scientifico, alla prima riunione, possono procedere alla sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 14 Assemblee

a) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante, comunicazione scritta diretta a ciascun associato, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero mediante fax o posta elettronica da inviarsi agli associati almeno dieci giorni prima della data di convocazione .

L'assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.

L'assemblea può essere convocata, anche fuori della sede sociale, in Italia. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

b) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e del regolamento e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

c) Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e capacità elettorale.

d) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

L'assemblea nomina il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al

Presidente dell'assemblea la constatazione di regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento dell'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

e) Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, o rappresentati, aventi il diritto di voto.

Per le assemblee straordinarie aventi per oggetto modifiche dello statuto sociale, è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e deliberano con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

Art. 15 Collegio dei revisori

L'assemblea elegge un Collegio dei Revisori di tre membri, scelti anche tra i soci. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

Art. 16 Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da erogazioni, donazioni, lasciti.

Art. 17 Norme in materia di bilancio

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi, il bilancio consuntivo o quello preventivo del successivo esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 18 Mezzi Finanziari

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dal contributo speciale iniziale dei soci fondatori e da quello successivamente elargito dai soci onorari;
- b. dalle quote sociali (dei soci ordinari);
- c. dall'utile derivante dalla gestione;
- d. dall'utile derivante da proventi di iniziative varie, da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- f. da contributi corrisposti da Enti Pubblici o Privati.

Art. 19 Scioglimento e liquidazione

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 Devoluzione di fondi all'estero

Nell'ipotesi in cui l'Associazione intenda destinare all'estero i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti nell'espletamento dell'attività tipica delle ONLUS (destinazione consentita "limitatamente agli aiuti umanitari" ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 460 del 1997), è altresì tenuta ad annotare nella relazione illustrativa ovvero nelle scritture contabili di cui all'art. 20-bis del DPR 29 settembre

1973 n. 600, i dati identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano e le modalita' di erogazione dell'aiuto umanitario.

Art. 21 Controversie

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di esse e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione

Art. 22 Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.